

DIRETTIVA 95/13/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che, a norma della direttiva 92/75/CEE, la Commissione deve adottare una direttiva di applicazione concernente gli apparecchi domestici, ivi comprese le asciugabiancheria;

considerando che il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica della Comunità; che il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole;

considerando che la Comunità, confermando il proprio interesse ad un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente applicate da tutti i partecipanti al commercio internazionale e di soddisfare le condizioni di politica comunitaria, invita le organizzazioni europee di normalizzazione a continuare la cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione;

considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti per stabilire le norme armonizzate in conformità degli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Cenelec su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché ai sensi di detti orientamenti generali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle asciugabiancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, ad esempio da batterie, e le combinazioni lavatrici-asciugabiancheria.

2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. Nell'ambito della presente direttiva, ogni disposizione che preveda l'indicazione di dati relativi al rumore si applica solo se tale indicazione è prescritta dall'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. Se del caso, tali dati devono essere misurati in conformità della stessa direttiva.

3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità alla direttiva 83/189/CEE.

4. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e «informazioni complementari» sono usati nel senso indicato nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE.

Articolo 2

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;
- informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- i risultati delle principali misurazioni svolte in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva;
- le eventuali istruzioni per l'uso.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 334 del 6. 12. 1986, pag. 24.